



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30.4.2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 27.11.2023

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE	5
Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento	5
Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali	5
Articolo 3 - Presupposto del canone	7
Articolo 4 - Soggetto obbligato	8
TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	8
Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	8
Articolo 6 - Tipologie di occupazione.....	9
Articolo 7 - Occupazioni d'urgenza.....	10
Articolo 8 - Procedura per la richiesta di occupazione suolo pubblico.....	10
Articolo 9 - Istruttoria della domanda e rilascio del provvedimento.....	11
Articolo 10 – Obblighi del titolare	13
Articolo 11 – Proroga dell'autorizzazione di occupazione temporanea	14
Articolo 12 – Subingresso nel provvedimento di occupazione	14
Articolo 13 – Durata delle occupazioni.....	14
Articolo 14 – Decadenza ed estinzione della concessione	15
Articolo 15 – Tipologie di occupazioni permanenti	15
Articolo 16 – Tipologie di occupazioni temporanee.....	16
Articolo 17 – Occupazioni abusive.....	17
Articolo 18 – Rinuncia all'occupazione	18
Articolo 19 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti lo spazio pubblico.....	18
Articolo 20 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.....	18
Articolo 21 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie	18
Articolo 22 - Concessioni di spazio pubblico per l'esercizio del commercio	18
TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE	19
Articolo 23 - Istanze per i messaggi pubblicitari.....	19
Articolo 24 - Tipologie di impianti pubblicitari	21
Articolo 25 - Istruttoria amministrativa	22
Articolo 26 - Procedure.....	24
Articolo 27 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	24
Articolo 28 - Rinnovo, proroga e disdetta.....	25
Articolo 29 – Revoca, mandato o ridotto utilizzo dell'autorizzazioni	26
Articolo 30 – Decadenza ed estinzione dell'autorizzazioni.....	26

Articolo 31 – Rimozione della pubblicità	27
Articolo 32 – Esposizioni pubblicitarie abusive	27
TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI	27
Articolo 33 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico	27
Articolo 34 – Classificazione delle strade.....	28
Articolo 35 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	29
Articolo 36 – Classificazione delle strade	30
Articolo 37 – Determinazione delle tariffe annuali	31
Articolo 38 – Determinazione delle tariffe giornaliere	32
Articolo 39 – Determinazione del canone	33
Articolo 40 – Occupazioni non assoggettate al canone	33
Articolo 41 – Riduzione del canone	34
Articolo 42 – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	34
Articolo 43 – Esclusioni	35
Articolo 44 – Esenzioni per le occupazioni di suolo pubblico	35
TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI	37
Articolo 45 – Gestione del servizio Pubbliche Affissioni	37
Articolo 46 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	37
Articolo 47 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	38
Articolo 48 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	39
Articolo 49 - Modalità per l’espletamento del servizio delle pubbliche affissioni... 39	
TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI	40
Articolo 50 - Modalità e termini per il pagamento del canone per le occupazioni suolo pubblico permanenti	40
Articolo 51 - Modalità e termini per il pagamento del canone per le occupazioni suolo pubblico temporanee	40
Articolo 52 - Modalità e termini per il pagamento del canone per esposizioni pubblicitarie....	40
Articolo 53 – Accertamenti e recupero canone	41
Articolo 54 – Sanzioni e indennità.....	42
Articolo 55 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico.....	43
Articolo 56 - Autotutela	44
Articolo 57 – Riscossione coattiva	44
TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE.....	44
Articolo 58 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici.....	44
Articolo 59 – Passi carrabili e accessi a raso.....	45
Articolo 60 – Occupazioni con spettacolo viaggiante	45

TITOLO VIII - PARTICOLARI FATTISPECIE	46
Articolo 61 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”	46
Articolo 62 - Freccie direzionali – Pre-insegne	47
Articolo 63 - Locandine.....	47
Articolo 64 – Striscioni e gonfaloni.....	47
Articolo 65 – Dichiarazioni per particolari fattispecie.....	47
Articolo 66 – Regime transitorio.....	49
Articolo 67 – Disposizioni finali	49

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Varenna del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 di seguito "il canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
2. Ai sensi del comma 816 il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nei Regolamenti settoriali relativi alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le Convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio pubblico e al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal

presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione inoltrata al Comune deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'Ufficio Comunale o la società concessionaria competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
8. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
9. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
10. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
11. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

12. Il Funzionario Responsabile per le occupazioni di suolo pubblico è il Responsabile dell'Area Vigilanza; il Funzionario Responsabile per le affissioni pubblicitarie è il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria - Tributi
13. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto:

- a) per occupazione di "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche", intendendosi i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico (c.d. dicatio ad patriam) consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.28;
- b) per "diffusione di messaggi pubblicitari", ovvero qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.ni).

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 4 - Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui all'art. 24 e 32, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 del Codice Civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima.
7. In caso di reiterata morosità degli affittuari dell'esercizio commerciale, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare, con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
2. La domanda deve essere presentata con le modalità e la documentazione previste dall'art. 8 del presente Regolamento.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".
Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.
L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.
3. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
4. Per le occupazioni temporanee che presuppongono una manomissione dell'area utilizzata, si applicano le prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione.
5. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 6 - Tipologie di occupazione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno solare;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, con la procedura stabilita dal presente Regolamento.
2. Le occupazioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione o l'autorizzazione per l'occupazione suolo pubblico, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono rilasciati a titolo precario ed è

pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a comprovate situazioni di emergenza, in particolare a carico e scarico per fornitura di cantiere e/o per opere edili autorizzate da regolare concessione, da occupazioni per carico e scarico masserizie per un periodo non superiore all'ora (come stabilito al successivo art. 44) o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione temporanea può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà successivamente rilasciato.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione scritta dell'occupazione al competente Ufficio Comunale entro il giorno in cui inizia l'occupazione.
3. L'Ufficio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza.
4. In caso di riscontro da parte degli uffici competenti dell'insussistenza delle situazioni di urgenza di cui al comma 1, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente Regolamento.
5. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche).

Articolo 8 – Procedura per la richiesta di occupazione suolo pubblico

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione, per le occupazioni di natura temporanea, o di concessione, per le occupazioni di natura permanente.
2. Non sono soggette né alla presentazione della domanda né al rilascio dell'autorizzazione le occupazioni escluse ai sensi dell'art. 43.
3. Sono tenuti alla presentazione della domanda di occupazione, anche i soggetti esentati dal canone di cui all'art. 44.
4. La domanda di concessione ovvero di autorizzazione, redatta in bollo (ad eccezione delle fattispecie esenti dal pagamento dell'imposta di bollo) dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno 30 giorni prima del periodo richiesto, in caso di occupazione permanente, e almeno 5 giorni lavorativi prima, in caso di occupazioni temporanee, e deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;

- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condominio la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore dello stesso;
 - c) nel caso di più condomini, non rappresentati dall'Amministratore di condominio, l'indicazione delle generalità degli stessi, obbligati in solido al pagamento del canone;
 - d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
 - f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
 - g) il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - h) la documentazione fotografica ed apposita planimetria, anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare;
 - i) l'impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno imposte dall'Ufficio di Polizia Locale, sentito l'Ufficio Tecnico, nel caso in cui l'occupazione crei intralcio e/o impedimento al transito pedonale.
5. Ai titolari degli esercizi commerciali fronteggianti le aree pubbliche è accordato di occupare le aree stesse con preferenza sugli altri richiedenti.
 6. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza la data e il numero di acquisizione al protocollo della domanda di presentazione.
 7. Sono interamente a carico del richiedente gli "elementi di segnalazione" di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelli previsti dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza.
 8. Il richiedente è tenuto a produrre, inoltre, i documenti ed a fornire i dati che fossero tenuti necessari ai fini dell'esame della domanda dagli uffici competenti.

Articolo 9 - Istruttoria della domanda e rilascio del provvedimento

1. Le domande di occupazione sono presentate all'Ufficio Polizia Locale per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni per le occupazioni permanenti e di cinque giorni lavorativi per le occupazioni temporanee.
3. Il provvedimento (concessione/autorizzazione) sarà rilasciato dall'Ufficio competente, previa acquisizione di parere favorevole da parte dei Responsabili dei Servizi coinvolti.
4. L'atto di concessione/autorizzazione, sarà rilasciato in duplice copia (di cui una deve essere conservata sul luogo dell'occupazione) e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del provvedimento;
 - b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali lo stesso è subordinato;
 - c) la durata, la frequenza, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) la quantificazione del canone, nonché l'attestazione dell'avvenuto pagamento dello stesso;
 - e) l'obbligo di osservare il presente Regolamento nonché le vigenti disposizioni di legge in materia;
 - f) l'indicazione dell'importo da versare a cura del titolare del provvedimento a titolo di cauzione, da considerarsi infruttifera di interessi, stabilito dal Responsabile del Ufficio Tecnico in relazione alla tipologia dell'occupazione e ai rischi per la tutela dei luoghi connessi con l'occupazione stessa, per un minimo di Euro 300,00. Detto importo sarà restituito al titolare del provvedimento solo dopo la verifica che non siano state commesse violazioni rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento e non sia stato arrecato alcun danno;
 - g) l'obbligo del titolare del provvedimento di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Servizio Tecnico;
 - h) l'impegno da parte del titolare del provvedimento di non limitare o disturbare l'esercizio dei diritti altrui o di arrecare danni a terzi;
 - i) l'obbligo dell'occupante di custodire ed esibire il provvedimento stesso su richiesta del personale incaricato dal Comune.
5. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo della viabilità e della salvaguardia della pubblica incolumità.
6. Al termine del periodo di consentita occupazione, il titolare del provvedimento avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino dello spazio pubblico, nei termini fissati dagli Uffici competenti.

7. Qualora l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni), è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni) e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare lo spazio pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione/autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.
9. Quando l'occupazione è richiesta ai fini dell'esecuzione di lavori che comportino la manomissione del suolo e/o spazio pubblico, il rilascio del relativo provvedimento è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del richiedente da parte di aziende/società erogatrici di pubblici servizi.
10. Su tutto il territorio comunale, per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno è fatto divieto di svolgere lavori, mediante l'occupazione del suolo pubblico, che possano disturbare e/o intralciare l'afflusso turistico. In particolare sono vietati lavori edili e similari, salvo casi d'urgenza.

Articolo 10 - Obblighi del titolare

1. Il titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione/autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo e/o lo spazio, al termine del periodo di occupazione. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione;
 - b) mantenere in condizioni di decoro, ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) non consentire il subingresso o il trasferimento a terzi del titolo di occupazione;
 - e) versare il canone prima dell'occupazione;
 - f) esporre un cartello segnaletico conforme a quello previsto dal Regolamento del Codice della Strada;
 - g) comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile interessato all'occupazione.

2. Qualora il titolare della concessione/autorizzazione sia un soggetto diverso dal proprietario delle strutture installate sul suolo pubblico, l'obbligo previsto alla lett. a) del precedente comma 1, rimane in carico al proprietario delle strutture suddette (es. in caso dell'installazione di chioschi) ovvero del proprietario dell'immobile (es. in caso di occupazione di cantieri per interventi su edifici).

Articolo 11 - Proroga del provvedimento di occupazione temporanea

1. I provvedimenti di autorizzazione temporanea sono prorogabili a seguito di richiesta da presentarsi almeno due giorni prima della scadenza.
2. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del titolare del provvedimento di occupazione temporanea, gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.

Articolo 12 - Subingresso nel provvedimento di occupazione

1. Il provvedimento di occupazione permanente o temporanea dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare del provvedimento trasferisca a qualsiasi titolo a terzi l'attività in relazione alla quale è stata consentita l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre dieci giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, del nuovo titolo di occupazione con apposita domanda indicante gli estremi di quello precedente rilasciato per l'attività rilevata o pervenuta per successione.

Articolo 13 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone giornaliero nelle misure previste per le singole tipologie di cui all'art. 16.
3. Se l'originario titolare del provvedimento è in regola con il pagamento del canone, il subentrante avrà titolo di presentare nuova istanza di concessione/autorizzazione, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente Regolamento, a far data dal 1 gennaio dell'anno successivo.
4. Per il nuovo titolo di occupazione:
 - a) dovrà essere eventualmente ricostituita nuova cauzione di cui all'art. 9, comma 4, lett. f);
 - b) dovranno essere prescritte tutte le condizioni del precedente titolo.
5. L'originario titolare del provvedimento, nel caso di avvenuta costituzione della cauzione di cui al precedente art. 9, comma 4, lett. f), dovrà, in forma scritta, rinunciare al titolo di occupazione e richiedere il rimborso della costituita cauzione. Il

rimborso sarà disposto con nota del Responsabile del Servizio Tecnico, a seguito di sopralluogo di verifica. Nulla invece sarà ad esso dovuto a titolo di risarcimento per il canone già versato.

Articolo 14 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza del provvedimento di occupazione:
 - a) il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione, ovvero delle norme stabilite dalla Legge e dal presente Regolamento;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione o autorizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - c) difformità dell'occupazione rispetto alla concessione/autorizzazione;
 - d) l'accertamento, con verbale dell'Ufficio di Polizia Locale, di almeno due violazioni agli obblighi previsti nel presente Regolamento o nella concessione/autorizzazione, ovvero di norme di legge in materia di occupazione del suolo pubblico.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione ed è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
3. Sono causa di estinzione della concessione/autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare del provvedimento, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del titolare del provvedimento di occupazione.

Art. 15 - Tipologie di occupazioni permanenti

1. Occupazioni di qualsiasi natura di soprassuolo, per ogni mq. e per anno.
2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, per ogni mq. e per anno.
3. Occupazioni con:
 - a) chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi, e/o alla vendita, per ogni mq. e per anno;
 - b) pedane;
 - c) esposizione di merce, fioriere, distributori, tavolini, sedie, ombrelloni e simili, per ogni mq. e per anno.

4. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su spazio pubblico, per ogni mq. calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno. Qualora le stesse ricadano a copertura di una superficie già assoggettata al canone per altra fattispecie, il canone è dovuto soltanto sui metri eventualmente eccedenti.
5. In tutto il territorio comunale è fatto divieto dell'utilizzo di bandiera a vela o a pinna e festoni in stoffa o altro materiale, siano esse provvisori, fissi o mobili, che fuoriescano cioè dalla normale perpendicolare della facciata degli edifici, a scopo pubblicitario o informativo, a tutela dell'immagine urbana e di civico decoro. Per tutti gli altri casi si rimanda alle normative sull'argomento contenute nel presente Regolamento e nelle Linee guida per interventi sulle facciate storiche e la conservazione urbana, presenti nel Piano comunale del Colore.
6. È fatto divieto di collocare manufatti esterni di ogni genere e materiale, ivi comprese vegetazioni ornamentali che possano inibire la libera visuale sui cono ottici delle Contrade cittadine, mutandone i valori storici ed estetici consolidati.

Articolo 16 - Tipologie di occupazioni temporanee

1. Occupazioni di qualsiasi natura di soprasuolo per ogni mq. e per giorno.
2. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo, per ogni mq. e per giorno.
3. Occupazioni, per ogni mq. e per giorno, effettuate con la posa di:
 - a) chioschi, banchetti e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi, e/o alla vendita;
 - b) esposizione di merce, fioriere, distributori, tavolini, sedie, ombrelloni e simili.
4. Occupazioni realizzate con ponteggi, per ogni mq. e per giorno.
5. Occupazioni realizzate con attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili, scavi e reinterri, deposito materiale (comprese le occupazioni con i mezzi operativi) e simili per ogni mq. e per giorno.
6. Occupazioni realizzate su aree mercatali e simili con concessioni di posto fisso (la tariffa base è quella stabilita per la seconda categoria essendo esclusa la possibilità di simili occupazioni nella categoria prima, come distinte al seguente art. 34) per ogni mq. e per giorno.
7. Occupazioni realizzate su aree mercatali e simili da non titolari di concessione per posto fisso (la tariffa base è quella stabilita per la seconda categoria, essendo esclusa la possibilità di simili occupazioni nella categoria prima come distinte al seguente art. 34) per ogni mq. e per giorno.
8. Occupazioni realizzate con spettacoli viaggianti (es. circensi, funamboli) e per ogni mq. e per giorno.

Articolo 17 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del Codice Penale e dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'Ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

Articolo 18 - Rinuncia all'occupazione

1. Per tutte le occupazioni regolarmente iniziate, la relativa rinuncia da parte del titolare non dà diritto al rimborso del canone già versato.

Articolo 19 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti lo spazio pubblico

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante lo spazio pubblico, così come per collocare luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, è necessario ottenere il provvedimento di occupazione, fermo restando il disposto di cui agli articoli 16,42 e 43 del presente Regolamento, nonché delle vigenti disposizioni normative in materia.
2. Il titolare dovrà comunque attenersi alle prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Articolo 20 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette

1. Per ottenere il rilascio del provvedimento di occupazione realizzata a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può disporre, con provvedimento motivato, la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Articolo 21 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a quindici giorni, sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Responsabile del Servizio competente.
2. Detta comunicazione va effettuata non meno di due giorni lavorativi prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dall'Ufficio Tributi e/o dal Responsabile della Polizia Locale, ferme restando le esenzioni di cui al successivo art. 44.
3. È facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, o in applicazione di disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Articolo 22 - Concessioni di spazio pubblico per l'esercizio del commercio

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle relative pertinenze, è vietato occupare lo spazio con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventivo titolo di occupazione da parte del Comune.
2. Si applicano al commercio su aree pubbliche, al mercato settimanale ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui al D.lgs. 114/1998. Per i venditori ambulanti non titolari di provvedimenti che consentano occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio del titolo stesso, previa semplice comunicazione al Responsabile del Servizio competente.
3. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, l'autorizzazione deve essere richiesta contestualmente a quella per l'esercizio dell'attività e con rilascio di apposita ordinanza viabilistica.
4. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, non devono richiedere alcun provvedimento per l'occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti.
5. I provvedimenti di occupazioni, anche temporanei, ad uso commerciale, sono rilasciati in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico- artistico-monumentale e dell'arredo urbano.
6. È in facoltà del Responsabile del Servizio competente, su parere del Responsabile del Servizio Tecnico, vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che siano in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata richiesta l'occupazione.
7. Sono esenti da tale normativa le occupazioni richieste, e regolarmente concesse, da Enti e/o Associazioni per manifestazioni di specifica rilevanza culturale e/o turistica patrocinate e/o coordinate dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 23 - Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile

presso il competente Settore dell'amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.

2. Ferma restando la competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda da inviarsi, di norma per via telematica, tramite il portale del Comune, salvo i casi per i quali è ammessa la consegna della richiesta al protocollo dell'ente.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dalla normativa vigente.
5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
6. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 24 - Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
 - a) **Insegna di esercizio:** contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi;
 - b) **Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.
Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
 - c) **Pubblicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
 - d) **Pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
 - e) **Pubblicità varia:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riprodottrici messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini,

pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;

- f) Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati;
- g) Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
- h) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti;
- i) Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 25 - Istruttoria amministrativa

1. L'Ufficio Tributi o la società concessionaria competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento o il concessionario, verificata la completezza e la regolarità della domanda, nell'ipotesi in cui sussistano dubbi in merito alla legittimità del formale rilascio, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per il nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
3. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in

tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente o alla società concessionaria che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzativo. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio comunale o alla società concessionaria entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello d'inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio.
10. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio o dalla società concessionaria, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 26 - Procedure

1. Il responsabile del procedimento o il concessionario, verificata la completezza e la regolarità della domanda, nell'ipotesi in cui sussistano dubbi in merito alla legittimità del formale rilascio, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Locale per il nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di dieci giorni dalla data della relativa richiesta.
2. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione.
3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

Articolo 27 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati.
In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;

- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art 13 comma 4 e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento.
6. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 28 - Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in materia
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 29 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 30 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;

- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 31 - Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 32 - Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

TITOLO IV – TARIFFE E CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 33 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Nel caso di più occupazioni della medesima natura il canone si determina autonomamente per ognuna di esse.
4. Il canone è calcolato per le occupazioni permanenti a base d'anno solare mentre, per le occupazioni temporanee, a base giornaliera.
5. La tariffa base è quella stabilita per la PRIMA categoria di cui all'art. 34, relativamente a ciascuna fattispecie di occupazione di cui agli art. 15 e 16. Tale tariffa base andrà moltiplicata per il coefficiente moltiplicatore per ottenere la tariffa relativa alle altre categorie, secondo il prospetto che segue:

Categoria	Percentuale	Coefficiente Moltiplicatore (C.M.)
Prima	100%	1
Seconda	70%	0,7
Terza	60%	0,6

Articolo 34 - Classificazione delle strade per le occupazioni di suolo pubblico

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, secondo il seguente schema:

Categoria prima 100%	Categoria seconda 70%	Categoria terza 60%
Contrada alla Cortesella	Via Strada Vecchia	Piazzale di Pino
Contrada Bella	Via della Croce	Via i Boschi
Contrada dei Cavalli	Via per Vezio	Via Belotto
Contrada dei Sarti	Via Stazione	Via Caraa
Contrada del Duca	Via Statale dal n. 1 al n. 45 compreso	Via degli Ulivi
Contrada della Filanda	Contrada del Gerone	Via per Roslina
Contrada della Fontana	Contrada Roncaccio	Via Pino
Contrada della Malpaga	Contrada Tove	Via Privata degli Oleandri
Contrada dell'Arco	Piazza A. Moro e Martiri di Via Fani	Via Vedrignano
Contrada dell'Orbo	Via al Castello	Via Statale rimanenza
Contrada dell'Oste	Via al Cimitero	
Contrada del Porto	Via al Fiumelatte	
Contrada del Porto Piccolo	Via dei Mulini	
Contrada del Prato	Via della Frata	
Contrada del Prestino	Via Padre Luigi Mellerà	
Contrada del Torchio	Via Stazione Fiumelatte	
Contrada G.B. Pirelli	Piazzetta Pierantonio Cavalli	

Contrada Guasta		
Contrada Oscura		
Contrada Scoscesa		
Contrada Vecchia		
Piazza Brenta		
Piazza del Prato		
Piazza San Giorgio		
Piazza San Giovanni		
Piazza Venini		
Riva Garibaldi		
Riva Grande		
Via Alla Riva		
Via 4 Novembre		
Viale Giovanni Polvani		
Via Riva dei Marmisti		
Via Roma		
Via San Giovanni		
Via Venini dal n. 1 al n. 95 compreso		
Via 20 Settembre		
Piazza Martiri della Libertà		
Via Enrico Fermi		

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alle relative categorie di appartenenza pro- quota.

2. Alle strade appartenenti alla PRIMA categoria viene applicato il canone più elevato (tariffa base). Il canone per le strade di SECONDA categoria è ridotto nella misura del 30% rispetto alla PRIMA. Il canone per le strade di TERZA categoria è ridotto nella misura del 40% rispetto alla PRIMA.

Articolo 35 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. Le bandierine e simili supporti riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un

unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
9. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
10. La tariffa base è quella stabilita per la PRIMA categoria di cui all'art. 36, relativamente a ciascuna fattispecie di occupazione di cui all'art. 24. Tale tariffa base andrà moltiplicata per il coefficiente moltiplicatore per ottenere la tariffa relativa alle altre categorie, secondo il prospetto che segue:

Categoria	Percentuale	Coefficiente Moltiplicatore (C.M.)
Prima	100 %	1
Seconda	70 %	0,7
Terza	60 %	0,6

Articolo 36 – Classificazione delle strade per le esposizioni pubblicitarie

1. Ai fini dell'applicazione del canone pubblicitario, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, secondo il seguente schema:

Categoria prima	Categoria seconda	Categoria Terza
Contrada alla Cortesella	Via Strada Vecchia	Piazzale di Pino
Contrada Bella	Via Stazione	Via i Boschi
Contrada dei Cavalli	Contrada del Gerone	Via Belotto
Contrada dei Sarti	Contrada Roncaccio	Via Caraa
Contrada del Duca	Contrada Tove	Via degli Ulivi
Contrada della Filanda	Piazza A. Moro e Martiri di Via Fani	Via per Roslina
Contrada della Fontana	Via al Castello	Via Pino
Contrada della Malpaga	Via al Cimitero	Via Privata degli Oleandri
Contrada dell'Arco	Via al Fiumelatte	Via Vedrignano

Contrada dell'Orbo	Via dei Mulini	
Contrada dell'Oste	Via della Frata	
Contrada del Porto	Via Padre Luigi Mellerà	
Contrada del Porto Piccolo	Via Stazione Fiumelatte	
Contrada del Prato		
Contrada del Prestino		
Contrada del Torchio		
Contrada G.B. Pirelli		
Contrada Guasta		
Contrada Oscura		
Contrada Scoscesa		
Contrada Vecchia		
Piazza Brenta		
Piazza del Prato		
Piazza San Giorgio		
Piazza San Giovanni		
Piazza Venini		
Riva Garibaldi		
Riva Grande		
Via Alla Riva		
Via 4 Novembre		
Viale Giovanni Polvani		
Via Riva dei Marmisti		
Via Roma		
Via San Giovanni		
Via Venini		
Via 20 Settembre		
Piazza Martiri della Libertà		
Via Enrico Fermi		
Via della Croce		
Via per Vezio		
Via Statale		
Piazzetta Pierantonio Cavalli		

2. Nel caso in cui l'occupazione pubblicitaria ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone, si fa riferimento alle relative categorie di appartenenza pro- quota.
3. Alle strade appartenenti alla PRIMA categoria viene applicato il canone più elevato (tariffa base). Il canone per le strade di SECONDA categoria è ridotto nella misura del 30% rispetto alla PRIMA. Il canone per le strade di TERZA categoria è ridotto nella misura del 40% rispetto alla PRIMA.

Articolo 37 - Determinazione delle tariffe annuali per occupazioni di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard annua in base alla quale è determinato il canone da corrispondere,

costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadri o lineari.

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione ed esposizione pubblicitaria che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 38 - Determinazione delle tariffe giornaliere per occupazioni di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie

1. Le tariffe sono determinate in relazione alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa base. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 39 - Determinazione del canone per occupazioni di suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
2. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico permanenti aventi inizio nel corso dell'anno si applica quanto stabilito all'art. 13, comma 1 del presente Regolamento, con il pagamento del canone dovuto in un'unica rata.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
5. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.
6. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
7. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 40 - Occupazioni di suolo pubblico non assoggettate al canone

1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833, legge n.160 del 2019, e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f):
 - a) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogino energia di provenienza certificata;

- b) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- c) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- d) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.

Articolo 41 - Riduzioni del canone per esposizioni pubblicitarie

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni:

- a) È disposta la riduzione del canone del 50% per le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie del presente comma siano realizzate da soggetti aventi residenza o sede nel Comune di Varenna, viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
- b) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 42 - Occupazioni di suolo pubblico per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 11. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 821.

2. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 43 – Esclusioni per le occupazioni di suolo pubblico

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione del canone e dalla richiesta della relativa concessione/autorizzazione le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati dal Comune, da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi. In tale fattispecie l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte del privato costituisce una conseguenza necessaria dell'ordine di esecuzione dei lavori dato dal Comune e dell'obbligo contrattuale del medesimo di consegnare all'aggiudicatario l'intera area occorrente per l'esecuzione dell'opera, sempre che tale occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi.
2. Le occupazioni effettuate dalla società che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con attrezzature necessarie al servizio e comunque le occupazioni effettuate con l'erogazione di pubblici servizi se il canone concorre a determinare direttamente un costo per il Comune.
3. Le occupazioni realizzate per commercio su aree pubbliche in forma itinerante con soste fino a sessanta minuti.

Articolo 44 – Esenzioni per le occupazioni di suolo pubblico

1. Sono esenti dal canone, ma comunque soggetti all'obbligo di presentazione della domanda di concessione/autorizzazione in bollo, (ad eccezione delle fattispecie esenti dal pagamento dell'imposta di bollo) i seguenti casi:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, le organizzazioni di volontariato non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle Onlus (D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, art. 11) e dalle associazioni di categoria – sindacali e datoriali – per le sole attività istituzionali. Le esenzioni sono applicabili esclusivamente se le occupazioni sono effettuate direttamente per le finalità non commerciali ivi previste ed i lavori eseguiti in economia;
 - b) le occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
 - c) le occupazione con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché con tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, e le occupazioni con orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e con le aste delle bandiere;

- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni per la realizzazione di manifestazioni e/o iniziative del tipo: corse, cortei, passaggio auto, dove l'uso delle piazze e delle vie non include occupazione del suolo con strutture o arredi (ad esempio tavoli, palchi, sedie, altoparlanti o qualsiasi altro tipo di ingombro);
- f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione/autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- g) le occupazioni di aree cimiteriali in quanto disciplinate dall'apposito Regolamento di Polizia Mortuaria, e soggette alle tariffe previste dal Regolamento stesso;
- h) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate nell'ambito delle manifestazioni a scopo benefico, culturale, turistico, sociale, religioso, folcloristico, patrocinate e/o coordinate dall'Amministrazione Comunale;
- i) le occupazioni effettuate con balconi, verande bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- j) le occupazioni per operazioni di trasloco (nuovo arredamento completo o svuotamento completo di un immobile) di durata non superiore alle otto ore;
- k) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- l) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, autoscale, per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, cornicioni ecc., di durata non superiore a quattro ore;
- m) l'occupazione di spazi soprastanti con insegne pubblicitarie in genere, faretti, lampade, telecamere, lanterne, vasi e fioriere, fermo restando la possibilità per il Comune di vietarne la collocazione per motivi edilizi, ambientali, paesaggistici di tutela della sicurezza e della circolazione stradale;
- n) le occupazioni del suolo pubblico con vasi o fioriere purché accostati al muro e di profondità massima di cm. 30;
- o) le occupazioni effettuate dagli artisti di strada purché in ambito di manifestazioni programmate o patrocinate dal Comune;
- p) le occupazioni di suolo e/o soprassuolo pubblico realizzate da enti o consorzi con strutture atte all'informazione turistica, all'informazione pubblica e/o comunque atte a favorire lo sviluppo economico;
- q) le occupazioni di suolo pubblico per passi pedonali;

- r) le occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal titolare del provvedimento di occupazione non ecceda € 5,16;
- s) le occupazioni effettuate dai partiti politici, associazioni politiche e culturali, religiose, assistenziali, ricreative, sportive ed ogni altra associazione non avente fine di lucro, la cui durata non sia superiore alle 24 ore e per una superficie massima di mq. 10. Oltre tali limiti temporali e di superficie l'occupazione è assoggettata a canone di intera area occupata.
- t) le occupazioni che si protraggono per meno di sessanta minuti, salvo i casi d'urgenza, per carico e scarico di fornitura di cantiere e/o per opere edili autorizzate da regolare concessione e per occupazioni per carico e scarico masserizie.
- u) le occupazioni con griglie (spazio) o intercapedini (spazi sottostanti lo spazio), lucernari e vetrocementi;
- v) le occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato un contratto per le singole fattispecie;
- w) le occupazioni richieste ai fini di riprese foto-cinematografiche, audiovisive e multimediali che scelgono Varenna come set, purché queste ultime siano di rilevanza per la promozione e valorizzazione del paese, secondo la valutazione dell'Organo Politico competente ed, in ogni caso, i set cinematografici.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 45 - Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Il Comune ha facoltà di chiedere al Concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo e al miglioramento dell'impiantistica.

Articolo 46 - Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale, alle finalità del messaggio pubblicitario (commerciale/non commerciale) e al formato del manifesto.
L'importanza della località è stabilita dall'art. 36 del presente Regolamento.

3. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019 con l'applicazione del coefficiente dedicato e deliberato dalla Giunta Comunale, si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa è maggiorata del 30 per cento.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento.
5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
6. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa.
7. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono deliberati dalla Giunta Comunale.
8. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 47 - Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 48;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) il contenuto del messaggio deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico promotore dell'evento e appaiano loghi di attività commerciali, non potrà essere applicata la riduzione del diritto.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 48 - Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 49 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei

manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 40 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 50 - Modalità e termini per il pagamento del canone per le occupazioni suolo pubblico permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, indipendentemente dalla data di inizio dell'occupazione, ed è corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo va eseguito precedentemente al rilascio della concessione, dalla quale risulterà l'attestazione dell'avvenuto pagamento.
3. Il versamento del canone va effettuato tramite apposita forma di pagamento prevista a norma di Legge, intestato al Comune di Varenna e corrisposto in unica soluzione.
4. Il versamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione della richiesta di occupazione di suolo pubblico.

Articolo 51 - Modalità e termini per il pagamento del canone per le occupazioni suolo pubblico temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato, in unica soluzione tramite apposita forma di pagamento prevista a norma di Legge, intestato al Comune di Varenna prima del rilascio della autorizzazione.
2. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla superficie occupata ed al periodo d'occupazione ed è dovuto per il periodo corrispondente alla autorizzazione indipendentemente dall'effettivo utilizzo.
3. Qualora non sia possibile effettuare il pagamento del canone nei tempi previsti per cause non imputabili al richiedente o all'Amministrazione, viene rilasciato l'atto di autorizzazione con l'obbligo del richiedente di effettuare il pagamento con le modalità successivamente comunicate dal competente Ufficio Comunale.

Articolo 52 - Modalità e termini per il pagamento del canone per esposizioni pubblicitarie

1. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.000,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione

(massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

2. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31/01. Per importi superiori a Euro 1.000,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate per anno) con importi da corrispondersi come segue:
 - a) Per la prima annualità la prima rata dovrà essere versata contestualmente al rilascio della concessione e le restanti entro la fine dell'anno solare;
 - b) Per le annualità successive la prima rata dovrà essere versata entro il 31/01, le successive entro le seguenti scadenze: 30/4, 31/7 e 31/10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a Euro 5,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 54 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 53 - Accertamenti e recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1

comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento–ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 54 - Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 e dalla legge 689/1981.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, a seconda della gravità della violazione, desunta dalle circostanze e dal verbale di accertamento, una sanzione da un minimo del 100% ad un massimo del 200 % del canone dovuto. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata e nell'applicazione delle sanzioni accessorie, si avrà riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche, come dettato dall'art. 11 della Legge n. 689/1981;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a € 25,00 né maggiore a € 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 55 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 56 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 57 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 58 - Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.
2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
3. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui agli articoli 33 e 34 del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve

essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Articolo 59 - Passi carrabili e accessi a raso

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento (opzionale).
3. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993 .
8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 60 – Occupazioni con spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere

temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
 - g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
4. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:
- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
 - 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
 - 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

TITOLO VIII - PARTICOLARI FATTISPECIE

Articolo 61 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 62 - Freccie direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o freccie direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 63 - Locandine

1. In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 64 - Striscioni e gonfaloni

1. L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 65 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza

di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell'anno precedente del soggetto titolare della concessione e di tutti gli altri soggetti che utilizzano la medesima rete.
3. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
4. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
5. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
6. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
7. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
8. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
9. Nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova

diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 66 - Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'Ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni dell'articolo 5 e 23 del presente Regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzativi e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Responsabile del procedimento potrà:
 - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione.

Articolo 67 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del canone unico patrimoniale, approvato ai sensi della L. 160/2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 5.2.2021 cessa la propria validità.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.